

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Credito d'imposta 4.0 al socio di società semplice agricola***

di **Alberto Rocchi, Luigi Scappini**

Seminario di specializzazione

## I REDDITI ESTERI NEL MODELLO REDDITI ED IL MONITORAGGIO FISCALE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **credito d'imposta** riconosciuto alle imprese per l'acquisto di **beni strumentali materiali e immateriali**, sia **generici** sia **4.0**, rappresenta un'**occasione** per adeguare le strutture alle nuove esigenze.

Questo vale **anche** per il **settore primario** dove si rende, soprattutto in determinati comparti, ormai indefettibile l'utilizzo di un'**agricoltura di precisione** che permetta di sfruttare appieno le superfici coltivabili che si riducono sempre più.

Tuttavia, è **innegabile** che il credito, calato in un contesto agricolo, manifesti non pochi **punti deboli** quale ad esempio l'**incumulabilità** con i contributi derivanti dai **PSR**.

Se questa limitazione ha una **matrice** squisitamente **comunitaria** e quindi, come si evince dai *rumors*, il Mise sembra si stia attivando a Bruxelles per far modificare l'interpretazione comunitaria, al contrario, l'attuale **empasse** in merito alla **possibilità** da parte delle **società di persone** di **cedere il credito cumulato** in capo ai **singoli soci** è **questione interna** che potrebbe essere risolta anche con una "semplice" presa di posizione dell'Agenzia delle entrate.

A **oggi**, al contrario, non consta **alcuna interpretazione ufficiale** ad ampio raggio sul tema, in quanto l'**unico documento** di prassi è una **DRE Sardegna** non pubblica con la conseguenza che "teoricamente" non è utilizzabile a 360°.

Tuttavia, indubbio è che le **motivazioni esposte** in tale interpello lascino **ampie speranze** a che, a prescindere da eventuali e forse doverosi chiarimenti ufficiali, si possa con ottimismo **cedere il credito** in oggetto.

L'**esigenza** nasce dalla struttura stessa delle **aziende** che operano nel comparto primario, caratterizzandosi per l'ampio utilizzo della **forma individuale** (declinata spesso in impresa familiare) e della **società semplice** che **determinano** un **ridotto carico fiscale** da compensare

con il credito.

A ben vedere, infatti, se già tali soggetti sono incisi in misura ridotta dall'Irpef determinata su base catastale, **non devono nemmeno più versare l'Irap** in quanto a regime è stata prevista l'esenzione per coloro che operano nei limiti previsti dall'[articolo 32 Tuir](#).

Ne consegue che, nel caso specifico di **società semplice, in assenza di debiti fiscali** in capo ad essa, l'unica possibilità di sfruttare il bonus sarebbe quella di **trasferirne la titolarità ai soci**.

Sul punto, l'unico documento di prassi a oggi conosciuto, è quello diramato dalla **DRE Sardegna**, con la **risposta a interpello n. 921-231/2020**, che ha ritenuto di poter fornire risposta positiva sulla cedibilità del credito 4.0 ai soci di una società semplice.

**Istante** era, come detto, una **società semplice agricola** che procedeva, nell'ambito di un bando regionale di PIF (Progetto Integrato di Filiera) all'acquisto di alcuni **beni** che potevano fruire del credito di cui all'[articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019](#).

A parere della società, fermo restando il rispetto delle modalità di utilizzo del credito anche da parte dei soci, la società poteva procedere alla sua **cessione** nei confronti di questi ultimi.

La **risposta** della DRE Sardegna prende le mosse dalla recente [risposta a interpello 85/2020](#) che, sebbene avente a oggetto il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, richiama la [risoluzione 163/E/2003](#) con cui l'**Agenzia delle entrate** ha **individuato i criteri** e le **condizioni**, in presenza dei quali è possibile procedere alla **cessione di un credito nei confronti dei soci**.

A parere dell'Agenzia delle entrate, la possibilità di poter cedere il credito di imposta ai soci delle società di persone è una "*diretta conseguenza del **principio di tassazione per trasparenza delle predette società ... Il reddito di partecipazione imputato ai soci, infatti, ha la stessa natura - di reddito d'impresa - di quello conseguito dal soggetto partecipato e ne rappresenta la mera ripartizione.***".

Il documento di prassi procede individuando le **condizione**, in presenza della quali è possibile **procedere** alla **cessione** dei crediti d'imposta, nel caso di società di persone, ai soci:

- i **crediti d'imposta** devono essere **riportabili** nell'esercizio successivo;
- i **crediti di imposta** devono essere **indicati** dalla società di persone nella **dichiarazione** dei redditi con specifica **indicazione** del **maturato, utilizzato e attribuito ai soci**;
- le **modalità** di **utilizzo** del credito devono essere **compatibili** con l'**attribuzione** del credito ai soci;
- se previsto un **limite temporale** di utilizzo, tale limite temporale continua a valere anche per l'utilizzo del credito attribuito al socio.

In ragione di ciò, la DRE Sardegna ritiene che si potrà procedere a "*imputare ai soci il credito di*

***imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, non utilizzato, anno per anno, nella quota del quinto/terzo compensabile e i soci potranno compensare il credito dopo averlo riportato nella propria dichiarazione dei redditi.”.***

Tale impostazione non può che essere condivisa, in quanto unico dubbio che poteva esservi era quello relativo al **primo requisito individuato dalla [risoluzione 163/E/2003](#)**, fugato dalla stessa **Agenzia delle entrate** nei recenti incontri con la stampa specializzata in cui è stata **affermata la possibilità**, in caso di **mancato utilizzo in tutto o in parte** del credito per incapacienza, di **utilizzare** l'ammontare **residuo** nel corso dei **periodi di imposta successivi**, secondo le modalità proprie del credito.

A **conclusioni analoghe** si dovrebbe poter giungere nel caso di **impresa familiare**.